



Vermezzo

REGOLAMENTO

TOSAP

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 19.03.2009

INDICE:

CAPO I

- ART. 1 OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 2 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE OCCUPAZIONE
- ART. 3 OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART. 4 DOMANDA DI OCCUPAZIONE
- ART. 5 COMPETENZA NELL'ESAME E NEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
- ART. 6 RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE. SUO CONTENUTO.
- ART. 7 DURATA DELL'OCCUPAZIONE.
- ART. 8 ESPOSIZIONE DI MERCE.
- ART. 9 MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI.
- ART. 10 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.
- ART. 11 ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE.
- ART. 12 OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO.
- ART. 13 AUTORIZZAZIONE AI LAVORI.
- ART. 14 OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI, PALI ECC..
- ART. 15 OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI.
- ART. 16 AFFISSIONI.
- ART. 17 CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
- ART. 18 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.
- ART. 19 DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE.
- ART. 20 REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE.
- ART. 21 RINNOVO.
- ART. 22 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE.
- ART. 23 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

CAPO II TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

- ART. 24 APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ART. 25 OGGETTO DELLA TASSA
- ART. 26 SOGGETTO ATTIVO
- ART. 27 SOGGETTO PASSIVO
- ART. 28 GRADUAZIONE DELLA TASSA E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
- ART. 29 COMMISURAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA
- ART. 30 DENUNCIA
- ART. 31 VERSAMENTO DELLA TASSA
- ART. 32 ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 33 ESENZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI
- ART. 34 SANZIONI
- ART. 35 AFFRANCAZIONE DELLA TASSA
- ART. 36 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 37 NORME FINALI
- ART. 38 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A: elenco delle strade, degli spazi e altre aree pubbliche

ALLEGATO B: tariffe

CAPO I

ART. 1 OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Vermezzo si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, nonché gli spazi ad essi sovrastanti e sottostanti.

ART. 2 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE.

È fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Funzionario responsabile su richiesta dell'interessato. L'autorizzazione o la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico si intendono accordate con il rilascio del provvedimento amministrativo che autorizza lo svolgimento dell'attività per cui il suolo viene occupato, ovvero con il rilascio del permesso a costruire quando l'attività da esercitare comporta trasformazione del suolo.

Nei casi di cui al precedente comma, l'istruttoria e la conclusione della procedura di rilascio della autorizzazione o concessione di suolo pubblico costituiscono attività amministrativa endoprocedimentale rispetto al procedimento diretto al rilascio del provvedimento amministrativo di autorizzazione allo svolgimento dell'attività ovvero al rilascio del permesso a costruire.

L'adozione del provvedimento di autorizzazione o concessione alla occupazione di suolo pubblico non avverrà in forma di autonomo e distinto atto amministrativo, ma costituirà parte integrante del provvedimento finale conclusivo del procedimento principale.

L'istruttoria endoprocedimentale di cui al comma 2 si considererà conclusa solo al momento dell'effettivo pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alla lettera d) dell'art. 27. Se l'occupazione interessa la sede stradale, l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del precitato art. 27 e sia stata data comunicazione scritta almeno tre giorni prima dell'occupazione.

ART. 3 OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata

dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale tra quelli indicati al punti 1 dell'art. 5, via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 4 DOMANDA DI OCCUPAZIONE.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, si fa rinvio a quanto previsto dalla Legge 7/8/1990, n. 241 — Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

ART. 5 COMPETENZA NELL'ESAME E NEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate ai seguenti Uffici Comunali:

- a) DISCIPLINA DEL COMMERCIO: per la richiesta di occupazione realizzata con: chioschi – edicole - mercati (con esclusione spuntisti) – fiere - spettacoli viaggianti;

- b) POLIZIA MUNICIPALE: per la richiesta di occupazione realizzata con:
mercati solo spuntisti - cantieri (cesate – steccate) - occupazioni provvisorie fino ad un anno – carico e scarico merci – depositi provvisori – esposizione merci – traslochi carico e scarico – manufatti in genere – dissuasori di sosta;
- c) UFFICIO TECNICO: per la richiesta di occupazione realizzata con:
cabine soggette a licenza edilizia – distributori di carburante – tende con infissi – insegne a bandiera e striscioni – impianti pubblicitari – passi carrai – allacci a fognature – condutture impianti sottosuolo e soprassuolo e manufatti – armadietti impianti interni.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge 241/1991, viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, il Funzionario Responsabile provvede entro i termini stabiliti dalla Legge 7/8/1990 n. 241.

In caso di diniego si applica la procedura di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990.

ART. 6 RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE. SUO CONTENUTO.

Il Funzionario Responsabile, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre quelle di carattere tecnico e in particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29 (ventinove);
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. Al termine della concessione (qualora la stessa non venga rinnovata) il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fiserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive

modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 7 DURATA DELL'OCCUPAZIONE.

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai fini dell'applicazione della tassa, sono considerate temporanee:

- le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
- le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. Per tali occupazioni si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20%.

ART. 8 ESPOSIZIONE DI MERCE.

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

ART. 9 MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc...) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 10 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

ART. 11 ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE.

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico, nonché l'ammontare del tributo.

ART. 12 OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO.

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante e sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

Il Funzionario Responsabile del servizio tecnico detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

ART. 13 AUTORIZZAZIONE AI LAVORI.

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 14 OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI PALI ECC.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione e di allestimento di durata non superiore a sei ore previste all'art. 27 lett. d) del presente Regolamento.

ART. 15 OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI.

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano il Funzionario Responsabile del servizio tecnico può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 16 AFFISSIONI.

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 17 CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO.

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/3/1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4/6/1993.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' in facoltà del Sindaco vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

ART. 18 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

ART. 19 DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE.

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.
- mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

ART. 20 REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE.

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

ART. 21 RINNOVO.

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno quindici giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

E' consentito all'utente richiedere per le concessioni permanenti la cessazione dell'occupazione, facendone richiesta entro il trentun dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

ART. 22 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 23 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di Vermezzo appartiene alla classe V.

CAPO II

TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

ART. 24 APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Le occupazioni di per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Vermezzo in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.

2. L'applicazione della tassa non esclude il pagamento di canoni di concessione se previsto.

3. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana la irregolarità delle occupazioni medesime.

ART. 25 OGGETTO DELLA TASSA

Costituiscono oggetto tassabile:

- a. Le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
- b. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico (con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- c. Le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- d. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, come delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 26 SOGGETTO ATTIVO

1. Per le occupazioni indicate nell'art. 25 realizzate nel territorio del Comune di Vermezzo, la tassa è dovuta al Comune medesimo.
2. Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di Vermezzo, appartiene alla classe V.

ART. 27 SOGGETTO PASSIVO

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART. 28 GRADUAZIONE DELLA TASSA E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 25 sono classificate in due categorie.

3. L'elenco di classificazione è allegato al presente regolamento (del quale costituisce parte integrante) e può essere aggiornato mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale da pubblicare per 15 giorni all'Albo Pretorio.
4. L'elenco di cui al precedente comma potrà essere variato con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 3.

ART. 29 COMMISURAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, così come indicato nell'atto di concessione o autorizzazione, da calcolarsi con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, espresse in metri quadrati o in metri o chilometri lineari, con arrotondamento all'unità di misura superiore. In particolare:
 - a) l'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato; se tali strutture sono dotate di copertura sporgente, l'area tassabile è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima;
 - b) analogamente si procede per computare l'area occupata con tende, ombrelloni e simili.
2. Ai fini della commisurazione della tassa si considerano anche quegli spazi o tratti intermedi che, sebbene non effettivamente occupati, non possono più essere concessi ad altri per effetto della occupazione in tassazione. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ognuna di esse.
3. Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie, stabilite con apposito atto deliberativo, e con riferimento alle categorie di cui al presente articolo.
5. La deliberazione che stabilisce le tariffe e le riduzioni facoltative della tassa è adottata dal Consiglio Comunale secondo quanto disposto dal D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.
6. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, del D. Lgs. 507/1993, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso per la profondità del marciapiedi di un metro. Nel caso di mancanza di marciapiedi o manufatto, la profondità viene determinata o dalla striscia di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di cm. 60; a tal fine si precisa quanto segue:
 - La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;

- Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Polizia Municipale, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. E non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria (art. 44, comma 1, D. lgs. 507/1993) ridotta fino al 50%.
7. La tassa relativa alle occupazioni temporanee è graduata anche in rapporto alla durata dell'occupazione medesima, come segue:

occupazione di durata fino a 12 ore:

tariffa ridotta del 50%

occupazione per più di 12 ore e fino a 24 ore:

tariffa intera.

ART. 30 DENUNCIA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico il soggetto concessionario è tenuto a presentare all' Ufficio Tributi apposita denuncia ai fini della tassa, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si siano verificate variazioni nella occupazione determinanti un diverso ammontare del tributo.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 31 VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Il versamento della tassa è effettuato mediante conto corrente postale intestato al Comune di Vermezzo, fatto salvo quanto disposto nel successivo comma 5.
2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

3. Per gli anni successivi a quelli di rilascio della concessione, il versamento della tassa per occupazioni permanenti deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 30 comma 3, il versamento della tassa deve essere effettuato nello stesso termine di presentazione della denuncia.
5. Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato entro il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, la tassa può essere versata direttamente a mani di un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è disposta mediante convenzione da sottoscrivere da parte del richiedente.

ART. 32 ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'Ufficio Tributi controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e procede alla liquidazione del tributo se trattasi di occupazioni permanenti; l'Ufficio Disciplina del Commercio se trattasi di occupazioni temporanee, ovvero di occupazioni comportanti il versamento diretto di cui all'art. 31 comma 5. Agli accertamenti provvede l'Ufficio Tributi anche per le occupazioni temporanee, su segnalazione dell'Ufficio Disciplina del Commercio e dell'Ufficio Polizia Municipale.
2. L'Ufficio Tributi cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, n. 43.
3. Al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti provvede il funzionario responsabile di cui all'art. 36 del presente regolamento, per la parte di propria competenza nel rispetto dei tempi e delle modalità di legge o di regolamento.

ART. 33 ESENZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI

1. Oltre le esenzioni previste dall'art. 49 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, sono altresì esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, religiose ed assistenziali, non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) Commercio ambulante itinerante, per soste fino a 60 minuti;
 - c) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
2. Qualora le manifestazioni di cui al comma 1, punto a) prevedano per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, anche attività di vendita o somministrazione, la tassa è ridotta del 20 per cento.
3. Inoltre la Giunta Comunale può disporre esenzioni o riduzioni della tassa dovuta per occupazioni temporanee, qualora queste siano necessarie per fronteggiare eccezionali eventi di interesse pubblico.
4. La tassa non si applica per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 25 lett. d) del presente regolamento.

ART. 34 SANZIONI

1. In sede di applicazione della tassa il Comune applica le sanzioni nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 53 del D. Lgs. 507/1993 così come modificato dai decreti legislativi 471/97, 472/97 e 473/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che rappresentano violazioni anche delle norme del Codice Stradale, sono punite con la sanzione prevista da tale Codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti le occupazioni di aree private di uso pubblico.
3. Le altre violazioni sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.

ART. 35 AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

1. L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo della affrancazione prevista dall'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, è determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente.
2. La domanda, presentata all'Ufficio Tributi, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione, sempre che sia stato provveduto al versamento del corrispettivo di cui al precedente comma 1.
3. Qualora, successivamente all'affrancazione, vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare, mediante l'applicazione delle tariffe in vigore nell'anno di affrancazione, un maggiore ammontare della tassa, il passo carrabile predetto è considerato nuovo oggetto tassabile, senza possibilità di restituzione anche parziale del corrispettivo a suo tempo versato.

ART. 36 FUNZIONARIO RESPONSABILE.

Il Sindaco designa, quale responsabile per le funzioni ed i poteri di cui all'art. 54 del D.Lgs. 507/93, un funzionario appartenente al settore Finanziario, ufficio Tributi.

Resta esclusa dalla responsabilità del suddetto funzionario la sola applicazione della tassa ed il versamento diretto per le occupazioni temporanee, ed i relativi controlli; tale responsabilità viene attribuita al funzionario del Settore che è competente al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento.

ART. 37 NORME FINALI.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi e relativi allegati, nonché tutte le altre disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

ART. 38 ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

1 ^ Categoria (Principali)

Via alla Montina	Via Vecchia Provinciale
Via Barelli	Via XXV Aprile
Via Buonarroti	Via XXIV Maggio
Via Carducci	Via Visconti
Piazza Comunale	
Via Corridoni	
Via Dante	
Via De Amicis	
Via dei Tigli	
Via Deledda	
Via della Tavolera	
Via del Naviglio	
Via don Beneggi	
Via E. Duse	
Via Emilia	
Via Fiume	
Via Galilei	
Via Giotto	
Piazza Giovanni Paolo II	
Via Giovanni XXIII	
Via Kennedy	
Via Leopardi	
Via Liguria	
Via Lombardia	
Via Manzoni	
Via Mazzini	
Via A. Negri	
Via Pascoli	
Via Petrarca	
Via Piave	
Via Piemonte	
Via Ponti Carmine	
Via Pozzobonelli	
Via Roggia Mischia	
Via Roma	
Via S. Ambrogio	
Via S. Zenone	
Via Toscana	
Via Umberto I	
Via Ungaretti	

2^ Categoria (Secondarie)

Via alla Cascina Casone
Alzaia Naviglio Grande
Largo Caparol
Via Colombo
Via Da Vinci
Via del Grifone
Via Donizetti
Via Marconi
Via Natta
Via Naviglio Grande
Via Puccini
Via Ravello
Via Rimembranze
Via Roggia Beretta
Via Rossini
Strada per Cascina Grande
Strada per Mendosio
Strada Provinciale 30
S.S. 494 Milano Vigevano
Via Verdi
Via Vivaldi

ALLEGATO B

TARIFFE della TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A. Occupazioni ordinarie di suolo pubblico (art. 44, comma 1, lett. a, D. Lgs. 507/93)

Categoria prima:	€ 17.560
Categoria seconda:	€ 12.292

B. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 44, comma 1, lett. c., D. Lgs. 507/93)

Categoria prima:	€ 8.780
Categoria seconda:	€ 6.146

C. Occupazioni con tende, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44, comma 2, D. Lgs. 507/93)

Categoria prima:	€ 5.268
Categoria seconda:	€ 3.688

D. Occupazioni con passi carrabili (art. 44, comma 3, D. Lgs. 507/93)

Categoria prima:	€ 8.780
Categoria seconda:	€ 6.146

La tariffa di cui alla lettera A:

- a) È ridotta al 50% per gli accessi di cui all'art. 44, comma 8
- b) È ridotta al 10% per i passi carrabili di cui all'art. 44, comma 9, comunque con
tassa non inferiore ad € 5.165

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

E. Occupazioni ordinarie (per giorno intero e per mq.) – (art. 45, comma 2 lett. a) D. Lgs. 507/93)

Categoria prima:	€ 1.033
Categoria seconda:	€ 0.723

F. di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 45, comma 2, lettera c) D. Lgs. 507/93)

Categoria prima:	€ 0.362
Categoria seconda:	€ 0.232

G. con tende e simili (art. 45, comma 3, D Lgs. 507/93)

Categoria prima:	€ 0.310
Categoria seconda:	€ 0.217

NOTA

- a) in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni, la tariffa è ridotta del 35% (art. 45, comma 1, aggiunto)
- b) per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante), la tariffa è aumentata del 50% (art. 45, comma 4)
- c) per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte al 50% (art. 45, comma 5, primo periodo, come modificato)
- d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80% (art. 45, comma 5, secondo periodo)

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE

Aventi carattere permanente

H. con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (art. 47, comma 1 e 2, come modificato da D. Lgs. 566/93)

Categoria prima:	€ 129.114
Categoria seconda:	€ 90.380

Aventi carattere temporaneo

I. occupazioni di cui al precedente comma H:

a) di durata non superiore a 30 giorni:

- fino a un km. Lineare: (tassa complessiva)

Categoria prima:	€ 5.165
Categoria seconda:	€ 3.615

- superiore al Km. Lineare

Categoria prima:	€ 7.747
Categoria seconda:	€ 5.423

- b) di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni, la tassa di cui sopra è maggiorata del 30%;
- c) di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni, la tassa di cui sopra è maggiorata del 50%;
- d) di durata maggiore, la tassa di cui sopra è maggiorata del 100%.